

- c) Per le domande presentate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2016/797, è incluso nella giustificazione un elenco degli Stati membri e dei paesi terzi interessati e delle linee ferroviarie su cui circolano i veicoli oggetto della domanda.
- d) Per le domande presentate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), la giustificazione identifica la rete o l'area o le aree di reti interessate dalla domanda e ne motiva la separazione dalla rete ferroviaria del resto dell'Unione e/o l'isolamento.

Articolo 3

Formato e metodo di trasmissione

1. La domanda di non applicazione non può superare le 10 pagine. È possibile integrare informazioni aggiuntive tramite allegati alla domanda.
2. Una comunicazione o una domanda di non applicazione e qualsiasi informazione successiva a completamento del fascicolo sono presentate unicamente per posta elettronica all'apposito indirizzo della Commissione:
MOVE-RAIL-DEROGATIONS@ec.europa.eu.
3. La data ai fini dell'articolo 7, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/797 è la data in cui la domanda o le informazioni successive a completamento del fascicolo sono state presentate per posta elettronica in conformità del paragrafo 2.
4. L'avviso di ricevimento trasmesso dalla Commissione allo Stato membro entro 7 giorni includerà un identificatore unico con riferimento allo Stato membro interessato, al progetto e all'anno di presentazione.

Lo Stato membro cita l'identificatore unico in tutte le comunicazioni con la Commissione relative al caso di non applicazione.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 16 settembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

